

IL DIRITTO DEGLI AVI E L'INTERESSE DEI MINORI: DUE CORTI A CONFRONTO

di **CATERINA MURGO**

Approfondimento del 10 giugno 2015

ISSN 2420-9651

La recente novella sulla filiazione, che ha introdotto numerose novità in materia di diritto della famiglia e delle famiglie, rappresenta, anche se tra luci e ombre, l'epilogo di un processo volto a garantire il riconoscimento giuridico dei rapporti familiari nella loro naturale estensione.

SOMMARIO: 1. Il diritto dei nonni alla relazione con i nipoti: le pronunce della Corte di Cassazione e dei Giudici di Strasburgo. - 2. L'ampliamento della rete parentale e la posizione degli ascendenti nelle controversie familiari. - 3. L'interesse del minore: un antico limite ai diritti dei parenti.

1. Il diritto dei nonni alla relazione con i nipoti: le pronunce della Corte di Cassazione e dei Giudici di Strasburgo.

La recente novella sulla filiazione, che ha introdotto numerose novità in materia di diritto della famiglia e delle famiglie, rappresenta, anche se tra luci e ombre, l'epilogo di un processo volto a garantire il riconoscimento giuridico dei rapporti familiari nella loro naturale estensione [1].

Già il legislatore del 2001, rubricando la legge sull'adozione dei minori "*Del diritto del minore a una famiglia*", aveva colto lo snodo centrale dei complessi percorsi delle relazioni familiari, che non si limitano ai rapporti tra genitori e figli, ma coinvolgono tutti i componenti di quella formazione sociale che è la famiglia [2].

L'obiettivo che il recente legislatore ha inteso realizzare è stato dunque quello di affermare la piena e generale rilevanza giuridica di tali rapporti anche in assenza del negozio matrimoniale, riconoscendo l'ordinamento l'effettività ai fini giuridici del semplice fatto dell'instaurarsi del rapporto di filiazione [3].

Un'operazione analoga è stata compiuta dall'ordinamento mediante l'assimilazione della filiazione adottiva, quanto meno nel caso dell'adozione con effetti pieni o legittimante, a quella c.d. legittima, costituendosi il rapporto di filiazione anche in assenza di un vincolo di sangue.

Un significativo contributo verso l'approdo odierno è stato predisposto dal legislatore del 2006, mediante l'approvazione della normativa in materia di affidamento condiviso della prole, [l. 8 febbraio 2006, n. 54](#).

Il novellato [art. 155, comma 1, c.c.](#), attualmente trasposto nell'[art. 337-ter c.c.](#), attribuiva a ciascun individuo minore d'età il diritto a mantenere rapporti significativi con gli ascendenti e con gli altri parenti di ciascun ramo genitoriale, anche in presenza della dissoluzione più o meno accentuata del nucleo familiare di provenienza del minore.

Tale posizione riconosciuta ai figli della coppia in crisi e qualificata dal legislatore in termini di vero e proprio diritto ha rappresentato l'*incipit* di una riforma che di lì a poco avrebbe non soltanto condotto all'unificazione dei differenti *status filiationis*, ma avrebbe anche sancito in via definitiva la giuridicità delle relazioni parentali tra i figli e tutti i componenti della rete familiare, indipendentemente dal legame esistente tra i genitori, se fondato sul matrimonio oppure soltanto di fatto [4].

A tale risultato si è pervenuti mediante la modifica dell'[art. 74 c.c.](#), che ha riconfigurato

la nozione di parentela, ma in misura ancor maggiore l'obiettivo è stato conseguito modificando la previsione di cui all'[art. 258 c.c.](#): ponendo fine a un'antica *querelle*, il legislatore ha sancito l'estensione degli effetti del negozio di riconoscimento dei figli nati al di fuori del matrimonio a tutti i componenti della famiglia del genitore che abbia effettuato il riconoscimento.

A rafforzare la rinnovata giuridicità del vincolo tra parenti, rilevante in particolar modo per le relazioni familiari fondate su legami esclusivamente di fatto, il legislatore, in attuazione della delega contenuta all'[art. 2, lett. p\), l. n. 219 del 12](#), ha sancito il diritto degli ascendenti a fare valere in via diretta l'esistenza di un proprio personale interesse alla prosecuzione della relazione affettiva con i nipoti: la posizione degli avi è infatti, allo stato attuale, delineata dall'[art. 317-bisc.c.](#), introdotto dall'[art. 42, comma 1, d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154](#) "*Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione*" [5].

La novella disposizione, come evidenziato dalla dottrina concorde e risalente a data anteriore all'intervento normativo che ha rimodellato la disciplina della filiazione, rappresenta la risposta normativa a un duplice complesso di questioni: la norma, infatti, costituisce certamente un contributo significativo all'attuazione del diritto del minore alla prosecuzione della relazione con gli avi, anche nel tempestoso mare delle relazioni familiari, e ciò è stato reso possibile mediante la valorizzazione del rapporto del nipote con gli ascendenti in via autonoma rispetto a quello tra genitori e figli.

Quest'ultimo profilo individua un aspetto caratterizzante del nuovo diritto della famiglia, poiché alla unicità della formazione sociale familiare corrisponde una frantumazione sempre più evidente e percepibile dei singoli rapporti che animano la compagine familiare, evento che è stato anticipato dal moltiplicarsi dei modelli familiari [6].

Se, infatti, la [l. n. 54 del 2006](#) ha inteso valorizzare l'autonomia del rapporto tra genitori e figli rispetto al legame tra i genitori, siano essi coniugati o meno, la novella sulla filiazione ha accentuato il profilo accennato, operando una scissione della relazione affettiva tra nonni e nipoti rispetto ai rapporti tra i parenti del minore, genitori e avi.

Un aspetto ulteriore, ma connesso al primo in precedenza accennato e ugualmente rilevante, è quello costituito dall'accesso degli ascendenti a uno strumento che, in via diretta, dovrebbe consentire loro di fare valere la propria posizione, in espressa attuazione della delega contenuta nella [l. n. 219 del 2012, art. 2, lett. p\)](#); quest'ultima

previsione ha individuato il proprio oggetto nell'attribuzione della legittimazione ad agire in favore degli ascendenti, al fine di attivare un diritto alla relazione affettiva che l'ordinamento già in precedenza avrebbe configurato in favore degli stessi soggetti [7]. Di recente la Corte di Cassazione e la Corte europea dei diritti dell'uomo sono intervenute sul tema, approdando a soluzioni in apparente contrasto tra loro, almeno a una prima lettura [8].

I giudici nazionali di legittimità, valorizzando l'ascolto della minore coinvolta nel conflitto tra i parenti, hanno rigettato il ricorso dei nonni, finalizzato all'attuazione del proprio diritto alla prosecuzione della frequentazione con la nipote; a breve distanza dalla decisione della Corte di legittimità, i giudici di Strasburgo hanno accolto il ricorso presentato contro l'Italia dagli ascendenti di un'altra minore, allontanata dagli stessi in conseguenza dei gravi reati contro la persona dei quali era stato accusato il padre della bambina, in seguito prosciolto.

Deve rilevarsi che entrambe le decisioni, pur essendo giunte a esiti differenti, appaiono accomunate dalla valorizzazione dell'interesse dei minori coinvolti: in ciascuno dei provvedimenti, infatti, i giudici hanno in più occasioni avuto modo di ribadire che la posizione degli avi, pur essendo qualificata dal novello legislatore in termini di diritto, non può essere oggetto di una valutazione separata da quella riguardante la condizione del minore.

L'esame del caso di specie potrebbe pertanto indurre l'autorità giudiziaria a negare la bontà di una soluzione orientata alla prosecuzione dei rapporti tra gli ascendenti e i nipoti.

Ancora, un profilo rilevante, affrontato dalla decisione dei giudici della Corte europea, è quello inerente ai presupposti della posizione d'interesse fatta valere dai nonni; non si dubita, infatti, dell'astratta positività del rapporto tra gli stessi e i nipoti e neppure del fatto che, in taluni casi, è opportuno, nell'interesse del minore, sancire l'interruzione di quel legame.

Si fa valere tuttavia ancora una volta, da parte della Corte, la grave lentezza dell'apparato giudiziario del nostro Paese: i tempi del procedimento, infatti, nel caso di specie sono stati tali da pregiudicare gli esiti di una vicenda familiare rispetto alla quale ben poteva intravedersi un'evoluzione differente e maggiormente garantista della posizione d'interesse di entrambe le parti.

Così la Corte europea ha condannato lo Stato italiano in quanto, pur in presenza di un

originario provvedimento del giudice interno finalizzato al riavvio dei rapporti tra i nonni e la minore previo controllo dei servizi sociali, qualificati a vigilare sull'evolversi della vicenda, gli organismi competenti hanno operato in tempi tali da determinare una degenerazione progressiva dei rapporti familiari interessati, da cui la difficoltà di un loro recupero.

2. L'ampliamento della rete parentale e la posizione degli ascendenti nelle controversie familiari.

Mediante l'ampliamento della rete parentale, la cui rilevanza giuridica è stata affermata dalla [l. n. 219 del 2012](#) e dal successivo decreto di attuazione ([d.lgs. n. 154 del 2013](#)), il legislatore ha tradotto in forma normativa le relazioni affettive in concreto già esistenti tra i componenti del nucleo familiare allargato.

Le nuove previsioni state accolte in senso positivo in particolar modo per quanto interessa i rapporti tra i nonni, termine tecnico per qualificare gli ascendenti, ed i nipoti: l'ordinamento interno, infatti, ha sempre valorizzato l'apporto personale e patrimoniale degli avi alla crescita dei discendenti, sancendo in alcuni casi l'obbligatorietà dell'intervento dei nonni in funzione sostitutiva del mancato assolvimento ai doveri nascenti dal rapporto di filiazione, gravanti, pertanto, in via diretta sui genitori [9].

Tra gli strumenti connotati in senso prevalentemente patrimoniale rileva quello delineato nell'ambito della previsione che imponeva agli ascendenti, sia legittimi sia naturali, di fornire ai genitori i mezzi necessari al soddisfacimento delle esigenze dei figli: il principio, espresso all'[art. 148 c.c.](#), è sancito allo stato attuale dall'[art. 316-bis, comma 1, c.c.](#), norma introdotta dall'[art. 40 d.lgs. n. 154 del 2013](#) [10].

Significative appaiono anche le disposizioni che, nell'ambito della disciplina dell'adozione dei minori, hanno configurato una famiglia allargata fino al quarto grado di parentela, ponendo l'accento sull'effettività del contributo prestatato dai familiari alla crescita del minore e sull'esistenza di una relazione affettiva tra i figli minori ed i parenti, in vista dell'ammissibilità di una pronuncia di adottabilità del minore ([artt. 8, comma 1, 9, comma 4, 10, comma 2, 11, comma 1, l. n. 184 del 1983](#)) [11].

Gli effetti positivi determinati dalla presenza degli ascendenti sono confermati anche dall'[art. 348 c.c.](#), ancor più nella sua attuale formulazione, successiva al [d.lgs. n. 154 del 2013](#): con riguardo alla nomina del tutore della persona minore d'età, la norma prevede che, in caso di mancata designazione da parte del genitore o nell'ipotesi d'impossibilità

di dare attuazione alla sua volontà, la scelta cada sugli ascendenti e sugli altri parenti. In ogni caso, deve trattarsi di persone idonee a educare e istruire il minore, in attuazione di quanto previsto dall'[art. 147 c.c.](#), che rinvia alla recente disposizione sui diritti del minore di cui all'[art. 315-bis c.c.](#)

Il contributo degli ascendenti all'evoluzione psico-fisica dei nipoti può subire un arresto in presenza di eventi che alterino la normale vita familiare, poiché la separazione tra i genitori, lo scioglimento del matrimonio o la cessazione della convivenza anche per cause indipendenti dalla volontà dei genitori, come nel caso di decesso, costituiscono fatti idonei a determinare profonde modifiche all'interno del tessuto familiare, da cui il progressivo affievolimento o anche l'interruzione definitiva della frequentazione tra nonni e nipoti [12].

Fino all'entrata in vigore della novella in tema di filiazione l'ordinamento, pur riconoscendo la positiva valenza del rapporto tra ascendenti e nipoti, non garantiva ai primi la titolarità di un autonomo interesse ad agire per la tutela del legame con i discendenti, configurandosi una posizione di diritto esclusivamente in capo ai nipoti (v. [art. 155, comma 1, c.c.](#), rafforzata dalla previsione di cui all'[art. 315-bis, comma 2, c.c.](#), che ha confermato il diritto del minore a mantenere, in ogni circostanza, rapporti significativi con i parenti) [13].

In assenza di un'espressa previsione di legge, agli avi non è stata riconosciuta la legittimazione ad assumere la posizione di parte nei giudizi di separazione o di scioglimento del matrimonio, escludendosi sia l'intervento autonomo o litisconsortile ([art. 105, comma 1, c.p.c.](#)) sia quello c.d. *ad adiuvandum*, di cui al comma 2 dell'[art. 105 c.p.c.](#), mancando un autonomo diritto in capo agli ascendenti e restando escluso l'interesse degli avi dall'oggetto del giudizio [14].

L'ordinamento ha tuttavia consentito ai nonni d'incanalare la propria pretesa alla prosecuzione dei rapporti con i nipoti minori di età nell'ambito dei procedimenti *de potestate*, finalizzati all'intervento in funzione restrittiva della responsabilità/potestà genitoriale, di cui agli [artt. 330 e 333 c.c.](#)

Si tratta di disposizioni interessate dalla recente novella sulla filiazione nella misura in cui il provvedimento di attuazione della delega ha sostituito il termine potestà genitoriale con quello più ampio di responsabilità.

Il legislatore interno, mediante tale via, ha dato attuazione alla previsione contenuta all'art. 2, punto 7, Reg. UE 2201/2003, che definisce la responsabilità come «*i diritti e*

doveri di cui è investita una persona fisica o giuridica in virtù di una decisione giudiziaria, della legge o di un accordo in vigore riguardanti la persona o i beni di un minore. Il termine comprende, in particolare, il diritto di affidamento e il diritto di visita».

Il concetto di responsabilità, in questo senso, meglio risponderebbe alla riqualificazione dei rapporti tra genitori e figli determinata dall'inserimento dell'[art. 315-bis c.c.](#) tra la previsione di cui all'[art. 315 c.c.](#), in forza della quale tutti i figli hanno il medesimo status giuridico, e la norma che disciplina in via unitaria la responsabilità genitoriale e di cui all'[art. 316 c.c.](#) [15].

La condotta del genitore che ostacoli la relazione tra gli avi e i nipoti è stata valutata in termini di esercizio di un potere distorto rispetto al corretto svolgimento della responsabilità dei genitori: anche in tale ipotesi, come in tutte quelle ove si ravvisi l'assenza di correttezza nell'esplicazione delle funzioni tipicamente genitoriali, i parenti sono legittimati *ex art. 336 c.c.* ad agire al fine di sollecitare un giudizio sulla verifica della conformità all'ordinamento dei criteri che orientano in concreto la responsabilità genitoriale. Tramite tale istituto è stato dunque consentito anche in passato agli ascendenti di portare in giudizio la legittimità di un interesse personale alla prosecuzione della relazione con i nipoti.

La [l. n. 54 del 2006](#), come anticipato, ha espressamente sancito, al novellato [art. 155 c.c.](#), il diritto del minore alla prosecuzione del rapporto con gli avi e con i parenti di ciascun ramo genitoriale, anche in seguito alla dissoluzione del nucleo familiare d'origine.

Deve tuttavia rilevarsi, come già emerso dalla lettura della norma, che la posizione di diritto era (ed è, all'[art. 337-ter c.c.](#)) riconosciuta in favore dei figli/nipoti e che, d'altra parte, il legislatore non aveva introdotto alcuno strumento specifico che consentisse agli avi, in qualità di partecipi della relazione affettiva, di attivarsi in via autonoma rispetto ai genitori o agli stessi nipoti rappresentati in giudizio.

Alla soluzione delle controversie insorte tra i genitori in relazione all'esercizio della responsabilità/potestà genitoriale rinvia anche l'[art. 709-ter c.p.c.](#), norma controversa, introdotta dalla [l. n. 54 del 2006, art. 2](#), comma 2, che attribuisce al giudice il potere di adottare i provvedimenti opportuni nell'interesse del minore e, in caso di gravi inadempienze o di atti che ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento, di disporre le misure a carattere patrimoniale dettate al comma 2, nn. 1-4 [16].

Anche la previsione richiamata certamente non consentiva l'intervento in giudizio degli avi prima dell'entrata in vigore della riforma sulla filiazione e d'altra parte, come è stato rilevato, anche in seguito alla recente novella la norma ha conservato il riferimento, al comma 1, «*alle controversie insorte tra i coniugi*», i quali, pertanto, dovrebbero essere ritenuti gli unici legittimati ad attivarsi ai sensi della disposizione in esame.

In favore degli ascendenti sarebbe residua l'ammissibilità di un intervento adesivo, conformemente alla previsione di cui all'[art. 105, comma 2, c.p.c.](#)

3. L'interesse del minore: un antico limite ai diritti dei parenti.

La novella del 2012 ha conferito la delega al Governo al fine di consentire agli avi di attivarsi autonomamente per fare valere il «*diritto di mantenere rapporti significativi con i minori*», [\[art. 2, lett. p\), l. n. 219 del 2012\]](#).

Alla disposizione, che sembra prefigurare la preesistenza nell'ordinamento interno di un vero e proprio diritto in capo agli ascendenti, è stata data attuazione mediante l'introduzione dell'[art. 317-bis c.c.](#), rubricato “*Rapporti con gli ascendenti*” [17].

La norma in esame è riferita esclusivamente agli ascendenti e non ai parenti in generale, che pure sono ricompresi nella previsione del diritto alla relazione con il minore, [ex art. 337-ter c.c.](#): la scelta normativa, se non si vuole pensare a una dimenticanza del legislatore, potrebbe aver evidenziato un'esigenza di tipo selettivo.

La novella avrebbe dunque accolto le criticità segnalate in passato, legate all'assenza di una norma che espressamente riconoscesse un interesse autonomo degli ascendenti e li predisponesse ad agire in giudizio per la sua tutela.

Dopo aver sancito il diritto degli avi a mantenere rapporti significativi con i nipoti minori, al comma 2 l'[art. 317-bis c.c.](#) riconosce ai nonni, ai quali sia impedito l'esercizio effettivo di tale situazione, la legittimazione ad agire in attuazione del proprio autonomo diritto “all'amore verso i nipoti”, in vista dell'adozione da parte del giudice dei provvedimenti opportuni, fatto salvo l'interesse esclusivo del minore.

Indubbiamente il recente legislatore ha inteso attribuire alla posizione degli avi una qualificazione in termini di diritto: se, in passato, si lamentava l'assenza di una norma che espressamente conferisse agli ascendenti il potere di agire in vista dell'attivazione della propria individuale posizione d'interesse e ciò si configurava quale fatto ostativo in vista di un'autonoma tutela da parte degli avi, la novella sulla filiazione e, in

particolare, il decreto di attuazione, seppure discostandosi dalle previsioni generali che contemplano l'allargamento dei rapporti a tutti i parenti, hanno colmato la lacuna preesistente [18].

Si tratta, tuttavia, di una posizione che, pur qualificandosi in termini di diritto, non pare poter vivere esclusivamente di vita propria, poiché essa è necessariamente conformata dall'esistenza di un interesse, che il legislatore definisce "esclusivo", del minore a coltivare la relazione affettiva con i nonni.

Le limitazioni che caratterizzano il diritto degli ascendenti alla prosecuzione della relazione affettiva con i nipoti sono evidenti in entrambe le decisioni prese in esame, trovando conferma anche nel provvedimento della Corte d'appello di Roma, impugnato da uno dei ricorrenti: la posizione tutelata in via principale dall'ordinamento è, infatti, esclusivamente quella fondata sul diritto del minore «*a una crescita equilibrata e serena*».

Il diritto menzionato costituisce la cornice nell'ambito della quale sono fatte confluire le posizioni degli adulti che interagiscono con il minore: è questa, pertanto, la sede in cui le dinamiche familiari, così variegate, tornano ad unificarsi. Per questa via l'ordinamento qualifica in termini di dovere la posizione dei genitori tenuti ad assolvere agli obblighi connessi al rapporto di filiazione anche in seguito all'intervento di dinamiche che si rivelano patologiche ai fini della convivenza familiare; l'interesse dei minori costituisce allo stesso modo la clausola generale che giustifica e fonda i provvedimenti dell'autorità giudiziaria anche quando a venire in considerazione è l'interesse dei parenti e familiari in genere alla prosecuzione degli affetti.

Tutte le fattispecie considerate appaiono funzionali all'instaurazione di una condizione produttiva di effetti favorevoli per i soggetti minori e pertanto, soltanto a questi fini, esse devono essere salvaguardate [19].

Come si apprende dalla lettura delle motivazioni della Corte di Cassazione, la legittimazione ad agire degli avi non è stata disattesa, ma, una volta ammessa, è stata posta in correlazione con l'interesse attuale del minore e con la sua proiezione nel tempo a venire.

Alla luce di ciò da parte del Collegio si è affermata la positività di una valutazione, operata dai giudici del merito, che ha ritenuto non soltanto l'aspetto sincronico, ma, in particolare, quello diacronico.

Il *favor* in astratto manifestato verso la frequentazione tra nipoti e avi deve essere calato

nella realtà delle dinamiche familiari e ciò è avvenuto sia mediante l'ascolto delle parti interessate sia valutando in prospettiva futura le possibili evoluzioni del rapporto parentale [20].

A conferma di un principio che interessa in via generale i rapporti familiari, è intervenuto di recente un provvedimento del Tribunale di Palermo: i giudici hanno sancito la bontà di una soluzione che, a fronte dello scioglimento della convivenza nell'ambito di una unione omosessuale, ha valorizzato i rapporti affettivi esistenti tra l'*ex* convivente della madre biologica ed i soggetti minori presenti nel nucleo familiare, disponendo nel loro interesse la prosecuzione della relazione mediante l'individuazione di un percorso volto a garantire la continuità della presenza dell'adulto presso i minori [21].

Riferimenti bibliografici

[1] G. MORANI, *L'equiparazione dei figli naturali ai figli legittimi: prime riflessioni sulla legge 10 dicembre 2012 n. 219*, in *Dir. fam. e pers.*, 2013, 746 ss.

[2] V. M. BIANCA, *Il diritto del minore all'amore dei nonni*, in *Riv. dir. civ.*, 2006, 155 ss.

[3] Quest'ultima fattispecie ha trovato una significativa attuazione nell'istituto dell'adozione dei minori, non soltanto in caso di adozione piena o legittimante, ove la posizione dell'adottato era già equiparata a quella del figlio legittimo, ma anche in caso di adozione con effetti meno pieni, qual è l'ipotesi dell'adozione in casi particolari. Sul punto, in parte controverso, v. M. SESTA, *L'unicità dello stato di filiazione e i nuovi assetti delle relazioni familiari*, in *Fam. e dir.*, 2013, 231 ss.

[4] Sull'ampliamento dei rapporti parentali, v. E. GIACOBBE, *Il prevalente interesse del minore e la responsabilità genitoriale: riflessioni sulla riforma "Bianca"*, in *Dir. fam. e pers.* 2014, 817 ss.

[5] Sul tema v. F. DANOVI, *Il d.lgs. n. 154 del 2013 e l'attuazione della delega sul versante processuale: l'ascolto del minore e il diritto dei nonni alla relazione affettiva*, in *Fam. e dir.*, 2014, 535 ss.

In senso critico sulla previsione, v. F. BASINI, *Ascendenti, diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni e risarcimento del danno. Il "diritto di visita" degli avi dopo il d.lgs. n. 154 del 2013*, in *Resp. civ. e prev.*, 2014, 0367B ss.: per l'A. la legittimazione ad agire di cui al comma 2 dell'[art. 317-bis c.c.](#) è pur sempre nell'interesse dei minori e non degli ascendenti. V. pure ID., *Violazione del c.d. "diritto di visita dei nonni" e risarcimento del danno, dopo la l. 219 del 2012*, in *Resp. civ.*, 2013, 007B ss.

[6] Sul punto v. F.D. BUSNELLI, *La famiglia e l'arcipelago familiare*, in *Riv. dir. civ.*, 2002, I, 509 ss.

[7] Così parrebbe per F. BASINI, *Ascendenti, diritto di mantenere rapporti significativi*, cit., che configura una sorta di eccesso di delega da parte del legislatore del 2013, che la novella del 2012 avrebbe autorizzato esclusivamente ad ammettere la legittimazione degli ascendenti; nel senso di negare la legittimazione all'intervento, autonomo o litisconsortile nel procedimento di separazione e divorzio, v. G. MORANI, *Ancora sulla legittimazione attiva dei nonni a chiedere l'instaurazione di normali, adeguati rapporti con i nipoti in età minorile*, in *Dir. fam. e pers.*, 2012, 446 ss., su [Cass. civ. 16 ottobre](#)

[2009, n. 22081.](#)

[8] V. [Cass. civ. 19 gennaio 2015, n. 752](#), su [www.iusexplorer.it/Dejure](#), e Corte EDU, 20 gennaio 2015, *Manuello e Nevi v. Italia*, ric. n. 107/10, su [www.hudoc.echr.coe.int](#) e su [www.foroitaliano.it](#).

[9] V. l'esame di M. BIANCA, *Il diritto dei nipoti*, cit., 157 ss.

[10] V. C.M. BIANCA, *La famiglia. Le successioni*, *Diritto civile 2*, Milano, 1989, 238.

[11] V. [Cass. civ. 16 luglio 2014, n. 16280](#), su [www.iusexplorer.it/Dejure](#).

[12] V. Trib. Milano, 7 ottobre 2014 (ord.), massima su *Fam. e dir.*, 2015, 55 ss.: in seguito alla collocazione separata di due fratelli presso i genitori, in occasione del procedimento di separazione tra i coniugi, e successivamente alla condotta non idonea tenuta dal padre, il Tribunale ha disposto il collocamento presso la nonna del figlio in precedenza affidato al padre, in considerazione sia del rapporto conflittuale del minore con la madre sia della necessità di rinvenire per il figlio un ambiente protetto.

[13] Sul punto v. G. MORANI, *Ancora sulla legittimazione attiva dei nonni*, cit., 449 ss.

[14] Così, [Cass. civ. n. 22081 del 2009](#), cit., in *Dir. fam. e pers.*, 2010, 101; contra, v. G. MORANI, *Ancora sulla legittimazione attiva*, cit., 458 ss.

[15] «*La modifica terminologica dà risalto alla diversa visione prospettica che nel corso degli anni si è sviluppata ed è ormai da considerare patrimonio condiviso: i rapporti genitori-figli non devono essere più considerati avendo riguardo al punto di vista dei genitori, ma occorre porre in risalto il superiore interesse dei figli minori*» (dalla *Relazione conclusiva* della Commissione Bianca del 4 marzo 2013).

Sulla novità dell'impostazione che caratterizza la previsione di cui all'[art. 315 bis c.c.](#), v. M. BIANCA, *L'uguaglianza dello stato giuridico dei figli nella recente legge n. 219 del 2012*, in *Giust. civ.*, 2013, 205 ss.

In generale in tema di responsabilità dei genitori alla luce della novella, v. E. AL MUREDEN, *La responsabilità genitoriale tra condizione unica del figlio e pluralità di modelli familiari*, in *Fam. e dir.*, 2014, 466 ss.

[16] F.D. BUSNELLI-S. PATTI, *Danno e responsabilità*, Torino, 1997; sulla natura sanzionatoria della previsione in esame v. *ex multis* F. DANOVÌ, *Gli illeciti endofamiliari: verso un cambiamento della disciplina processuale*, in *Dir. fam. e pers.*, 2014, 302 ss.

[17] La norma è interessata dalla questione di legittimità costituzionale, sollevata da Trib. min. Bologna, 2-5 maggio 2014, in *Fam. e dir.*, 2014, 807 ss., sull'[art. 38, comma](#)

[1. disp. att. cod. civ.](#), come modificato dall'[art. 96, comma 1, lett. c\), d.lgs. n. 154 del 2013](#), nella parte in cui riconduce il procedimento [ex art. 317-bis c.c.](#) alla competenza del tribunale per i minorenni. Nel merito, per la Corte la norma in questione sarebbe caratterizzata da un eccesso di delega, originato (anche) dal possibile contrasto tra la riconducibilità della fattispecie ai provvedimenti di cui all'[art. 333 c.c.](#) e l'inquadramento del diritto di visita dei nonni tra le questioni di cui si compone la regolamentazione dell'affidamento della prole; sul punto, il Collegio bolognese richiama [Cass. civ. 11 agosto 2011, n. 17191](#), in *Dir. fam. e pers.*, 2012, I, 146 ss. V. pure la decisione del tribunale bolognese su *Dir. fam. e pers.*, 2014, 1033 ss., con nota di F. DANОВI, *Diritto dei nonni e competenza del giudice minorile: la parola alla Corte costituzionale*, *ibidem*, 1040 ss., e in *Resp. civ. e prev.*, 2014, 0367B, con nota di G.F. BASINI, *Ascendenti, diritto di mantenere rapporti significativi*, cit., *ivi*.

[18] Sul tema, v. ancora G. MORANI, *Sulla legittimazione attiva dei nonni*, cit., 447 ss.

[19] Sui “diritti funzionali”, v. A.C. MORO, *Manuale di diritto minorile*, Bologna, 2014, 41.

[20] Sull'operatività dell'ascolto del minore nell'ordinamento interno, v. [Cass. civ. 7 ottobre 2014, n. 21101](#), su www.iusexplorer.it/Dejure; sul tema dell'ascolto, v. P. VIRGADAMO, *L'ascolto del minore in famiglia e nelle procedure che lo riguardano*, in *Dir. fam. e pers.*, 2014, 1656 ss.

[21] [Trib. Palermo, 13 aprile 2015](#) (decr.).